

## Edizione di venerdì 20 settembre 2013

### ISTITUTI DEFLATTIVI

#### [Ravvedimento operoso: i piccoli errori non pregiudicano gli effetti](#)

di Matteo Balzanelli

### IVA

#### [Il dietrofront della Cassazione su reverse charge ed obbligo di autofatturazione](#)

di Luigi Ferrajoli

### REDDITO IMPRESA E IRAP

#### [Assoggettabilità Irap degli agenti di commercio](#)

di Federica Furlani, Sergio Pellegrino

### ACCERTAMENTO

#### [Redditometro e indagini finanziarie](#)

di Maurizio Tozzi

### ACCERTAMENTO

#### [Nuove indicazioni dell'Agenzia sugli studi di settore](#)

di Giovanni Valcarenghi

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

#### [Un'estate che non vuol finire in costiera amalfitana](#)

di Chicco Rossi

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***Ravvedimento operoso: i piccoli errori non pregiudicano gli effetti***

di Matteo Balzanelli

Gli **errori commessi in relazione ai versamenti** effettuati avvalendosi del **ravvedimento operoso non pregiudicano** (in toto) l'effetto della regolarizzazione. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate con la recente [C.M. n. 27/E/2013](#). L'Agenzia ha quindi "aggiustato il tiro" sulla questione, arrivando ad una valutazione differente rispetto a precedenti pronunce proprie e della giurisprudenza.

Se da un lato, infatti, le Entrate avevano ammesso il cosiddetto "**ravvedimento frazionato**" (si veda la [R.M. n. 67/E/2011](#)), dall'altro aveva affermato che era necessario il versamento, nei termini, di imposta, sanzioni ed interessi affinché il ravvedimento operoso si perfezionasse. Data tale posizione, numerosi sono stati i casi in cui si è vista l'instaurazione di **contenziosi** a fronte di versamenti insufficienti (anche per importi irrisoni) delle sanzioni e degli interessi dovuti sui ravvedimenti. Nella sostanza, era sufficiente che l'importo versato a titolo di sanzione o interessi fosse **insufficiente anche per un solo euro**, per far sì che l'Agenzia disconoscesse il **perfezionamento del ravvedimento**, andando quindi a richiedere al contribuente la sanzione piena commisurata sull'intero importo dell'imposta.

La **stessa giurisprudenza** aveva in più casi sostenuto la tesi in base alla quale il mancato versamento integrale delle sanzioni e degli interessi relativi all'imposta ravveduta inficiava il ravvedimento stesso. Con la [sentenza n. 12.661 del 9 giugno 2011](#), infatti, la Cassazione affermava che il mancato integrale versamento della sanzione dovuta sul ravvedimento ne inficiava il perfezionamento. La conseguenza era che l'ufficio aveva il diritto di irrogare la sanzione piena in relazione all'intero importo dell'imposta (il principio è chiaro: *dura lex, sed lex*). Alle medesime conclusioni la Cassazione è pervenuta con la [sentenza n. 14.298 dell'8 agosto 2012](#): è nullo il ravvedimento operoso se il contribuente versa qualche euro in meno di interessi in quanto, in questo caso, non opera il principio di buona fede fra Amministrazione finanziaria e cittadino sancito dalla Statuto del contribuente.

In questo contesto, si inserisce la **C.M. n. 27/2013**. L'Agenzia conferma innanzitutto il principio espresso con la R.M. n. 67/2011. Il ravvedimento di quanto originariamente è complessivamente dovuto può considerarsi perfezionato **anche solo parzialmente**, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento. Così, se l'importo omesso ammonta a 100, ma il ravvedimento è effettuato solo in relazione ad una parte di tale importo (ad esempio versando 60, oltre a sanzione ed interessi commisurati sui 60), l'Agenzia potrà pretendere le sanzioni piena per l'omesso versamento (30%) sull'importo

non versato/ravveduto (nel nostro caso 40).

La **parte innovativa** della circolare è invece quella che riguarda l'ipotesi in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all'imposta versata a titolo di ravvedimento.

Secondo la precedente posizione, l'Agenzia avrebbe ritenuto il ravvedimento non perfezionato. Diversamente, ora viene affermato che *"il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla **quota parte** dell'imposta [...] proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo"*.

Al fine di poter di considerare il ravvedimento valido, **sebbene parzialmente**, secondo l'Agenzia è comunque necessario che, in sede di predisposizione del modello di versamento, il contribuente abbia quantomeno provveduto ad **imputare parte di quel versamento** all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'**apposito codice tributo**. Pertanto, sull'F24 deve comparire anche il codice tributo della sanzione, indipendentemente dall'importo versato. L'Agenzia giustifica tale posizione affermando che la presenza della sanzione **evidenzia l'intenzione** del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso.

Tuttavia, dal momento che le irregolarità afferenti i versamenti sono gestiti tramite **procedure automatizzate**, e che per il momento tali procedure devono essere adeguate al fine di gestire il criterio di proporzionalità sopra esposto, l'Agenzia chiarisce che gli uffici dovranno applicheranno i suddetti criteri anche agli **esiti scaturenti dai controlli automatizzati** (non ancora adeguati). Pertanto, essi dovranno intervenire **"manualmente"** al fine di **variare, ove occorre, i codici tributo** e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione), in modo da determinare l'importo ancora da versare sulla base della **percentuale di completamento** individuata ai sensi della citata circolare. Viene poi precisato che gli uffici sono tenuti ad **abbandonare il contenzioso**, eventualmente pendente, instaurato sulla base di principi difformi. Diversamente, per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo, non è ammessa la ripetizione di quanto pagato.

## IVA

---

### ***Il dietrofront della Cassazione su reverse charge ed obbligo di autofatturazione***

di Luigi Ferrajoli

Con la recente [sentenza n. 20771 dell'11/09/2013](#), la Sezione V della Corte di Cassazione ribalta il precedente orientamento espresso in materia di **reverse charge** in caso di mancata **autofatturazione**.

A differenza di quanto stabilito in precedenti pronunce, secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale, **l'omessa registrazione e fatturazione di prestazioni di servizi** ricevute da un soggetto straniero integra, da parte della committente italiana, la **violazione di obblighi sostanziali**, con conseguente legittimo recupero dell'IVA da parte dell'Amministrazione finanziaria, senza diritto alla successiva detrazione e con applicazione delle sanzioni che possono giungere sino ad un importo pari all'imposta evasa.

Nel caso in esame, una società aveva impugnato un **avviso di accertamento** con cui era stato recuperato a tassazione l'importo concernente prestazioni ricevute dalla contribuente e fornite dalla sua capogruppo non residente, per le quali la società non aveva proceduto ad **autofatturazione** ed in relazione alle quali, per conseguenza, non sarebbe stato possibile esercitare alcuna **detrazione di IVA**; nel ricorso introduttivo la contribuente aveva sostenuto che l'omessa autofatturazione non incedeva sul debito d'imposta, poiché la trascrizione dei debiti e dei crediti Iva avrebbe comportato un **saldo finale nullo**.

La **Commissione tributaria provinciale** aveva accolto il ricorso, affermando in particolare che l'omissione della contribuente non aveva prodotto **alcun danno fiscale**; la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la pronuncia di primo grado.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione eccependo tra l'altro che, poiché la contribuente aveva ricevuto **prestazioni di servizi** da un soggetto senza stabile organizzazione in Italia privo di un proprio rappresentante fiscale, gli **obblighi IVA** concernenti le operazioni da esso compiute in Italia si erano trasferiti in capo alla medesima società che aveva ricevuto il servizio, che era tenuta ad emettere autofattura e ad annotarla sia nel registro vendite, sia in quello degli acquisti.

In fatto, la Corte di Cassazione rileva che la società contribuente non solo non aveva provveduto all'**autofatturazione** richiesta dall'[art. 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#) (nel testo

all'epoca vigente), annotandola nel **registro delle vendite**, ma non aveva neppure proceduto a contabilizzare il relativo importo nel **registro degli acquisti**.

In diritto la Cassazione, dopo avere esaminato il meccanismo del **reverse charge**, contemplato dall'**art. 21, n. 1, lett. b), della Sesta direttiva** e, nell'ordinamento interno, dall'**art. 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972** nel testo vigente *ratione temporis*, evidenzia che l'**autofatturazione** mira a propiziare l'**assunzione dell'obbligo dell'imposta**, al fine di consentire la detrazione del corrispondente importo. Secondo la Cassazione, “*l'annotazione sul libro delle fatture emesse vale in luogo del pagamento dell'imposta in dogana; il debito che ne scaturisce è, però, neutralizzato dall'annotazione nel registro degli acquisti, che equivale all'annotazione della bolletta doganale [...] Le registrazioni, dunque, assolvono senz'altro una funzione sostanziale e non meramente formale; e ciò in quanto, annullandosi a vicenda, comportano che non sorga alcun debito nei confronti dell'amministrazione fiscale*”.

La Suprema Corte giunge quindi alla conclusione che la **violazione degli obblighi di registrazione**, avendo natura sostanziale ed incidendo sia sul versamento del tributo sia sull'azione di accertamento dell'Ufficio, non possa non causare un **danno all'Erario**: di conseguenza è legittimo sia il **recupero dell'imposta** evasa senza possibilità di detrazione, sia l'applicazione della **sanzione**.

E' interessante notare come la pronuncia in commento giunga solo pochi giorni dopo la [\*\*sentenza n. 20486 del 06/09/2013\*\*](#) con la quale la Corte di Cassazione aveva, al contrario, sancito l'**illegittimità dell'avviso di accertamento** notificato ad una società immobiliare italiana che non aveva emesso un'autofattura per la consulenza fornita da una società spagnola; in tale fattispecie la Corte ha stabilito che, nell'ambito di un'**operazione di reverse charge**, l'omessa autofatturazione da parte del contribuente italiano non preclude il **diritto alla detrazione IVA**.

Secondo la precedente pronuncia, nel meccanismo del **reverse charge**, l'inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale (quindi dell'obbligo di emettere autofattura) non può privarlo del suo diritto alla detrazione in quanto il **principio di neutralità fiscale** esige che la detrazione IVA a monte sia accordata quando gli **obblighi sostanziali** sono stati soddisfatti anche se tali **obblighi formali** sono omessi dai soggetti passivi.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Assoggettabilità Irap degli agenti di commercio**

di Federica Furlani, Sergio Pellegrino

Continuano le pronunce delle Commissioni Tributarie sul tema, annoso, della verifica della **sussistenza dell'autonoma organizzazione** in capo a lavoratori autonomi e imprenditori ai fini della verifica della **soggettività passiva in ambito Irap**.

Con la **sentenza 68/14/13** la **Commissione Tributaria Regionale di Roma** ha affrontato il caso di un **agente di commercio**, respingendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate e disponendo il rimborso al contribuente dell'Irap versata negli anni 2001-2004.

La decisione dei Giudici si basa su una **serie di argomentazioni** che dovrebbero essere ormai considerate consolidate e "acquisite" anche dagli Uffici, ma molto spesso si proseguono contenziosi inutili e che rappresentano un costo "generale".

Innanzitutto, nel confutare la tesi dell'Ufficio che ribadisce la presunzione secondo cui gli **agenti di commercio** in quanto imprenditori sono sempre soggetti ad Irap poiché dotati, "per definizione", di autonoma organizzazione, i giudici di Roma ribadiscono invece il principio secondo cui **non rileva ai fini Irap il fatto di dichiarare un reddito di impresa piuttosto che di lavoro autonomo**: le attività ausiliarie di cui all'art. 2195 Cod. Civ. (tra cui figurano agente di commercio e promotore finanziario) non sono soggette ad Irap se prive di autonoma organizzazione (ma il discorso in realtà vale per tutte le attività imprenditoriali).

Tale principio ha già trovato peraltro conferma in **numerose sentenze della Cassazione** (12108 e 12111 riprese da Ord. 15249 del 24.6.2010 e 2112, 21123 e 21124 del 13.10.2010) nelle quali è stato precisato che *"la qualificazione di un reddito come d'impresa non comporta l'automatico assoggettamento a Irap, potendo esistere attività imprenditoriali prive del requisito organizzativo, dal momento che il tributo regionale non si fonda sull'oggettiva natura dell'attività svolta, ma sul modo in cui la stessa attività è svolta"*.

E a tale principio si è conformata anche l'Amministrazione finanziaria con la **circolare 28/E del 28 maggio 2010**.

Tanto premesso, i giudici di Roma hanno poi analizzato la sussistenza o meno del requisito dell'**autonoma organizzazione** in capo al contribuente, ribadendo che l'onere di provare di non avvalersi della stessa incombe in ogni caso in capo al contribuente stesso. Nel caso di specie, con la documentazione prodotta, il contribuente è riuscito a provare l'assenza degli elementi

qualificanti per l'applicazione dell'Irap.

In particolare in **assenza di impiego di lavoro altrui**, la concentrazione si è focalizzata sull'**utilizzo di beni strumentali**.

La CTR ha rilevato la mancanza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile “inteso in termini di **FUNZIONALITÀ** effettiva per l'esercizio dell'attività secondo un **criterio di normalità**, tali da giustificare alcune quote minime di ammortamento dei beni medesimi, considerando che ad ogni attività di lavoro autonomo corrisponde una più o meno definita area di beni strumentali indispensabili: autovettura ed altri mezzi di locomozione, telefonini, televisori, computers con annessa stampante, una biblioteca, banchi di lavoro, banche dati di letteratura ed altro”.

L'importante è che il professionista impieghi beni strumentali **non eccedenti** il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e non utilizzi lavoro altrui nemmeno in maniera saltuaria e occasionale. E nel caso specifico ciò si rileva dal “quadro relativo ai parametri righi P11-P13-P18 della dichiarazione fiscale prodotta (UNICO 2005 per l'anno 2004), dallo schema di bilancio e dal registro dei beni ammortizzabili”.

In conclusione, il fatto che siano presenti spese di ammortamento relative a beni strumentali non è di per sé un dato **inequivocabile**: per provare l'autonoma organizzazione è necessario si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile come sopra definito.

Anche il riferimento dell'Ufficio circa **l'ammontare del reddito dichiarato** viene confutato dalla Commissione, che lo ha ritenuto (giustamente) del tutto irrilevante per provare l'esistenza o meno di un'autonoma organizzazione.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Redditometro e indagini finanziarie***

di Maurizio Tozzi

**Redditometro ed indagini finanziarie** sono gli **strumenti privilegiati** da parte del fisco per le presenti e prossime **stagioni di contrasto all'evasione**.

La scelta deriva dalla forza di tali tecniche accertative, soprattutto se utilizzate con oculatezza e senza risultati esorbitanti. È abbastanza ovvio, infatti, che un redditometro che pone il contribuente ad un reddito di 100 mila ha senso se il soggetto in questione, ad esempio, possiede due auto, due macchine, una barca, fruisce di un assistente domestico e magari non si nega viaggi e altri svaghi; se il reddito dichiarato è particolarmente esiguo, si immagini pari a 15 mila euro, una difesa vincente appare **pura utopia**. Laddove, di contro, il redditometro (specie il vecchio strumento), è effettuato contro chi ha due auto "normali" per stimare redditi pari a 40 mila euro e accertare chi ne dichiara 20 mila, la valenza dell'accertamento è quasi **inesistente**. E lo stesso dicasi per le **indagini finanziarie**. Se i risultati, soprattutto riferiti ai prelievi, sono costituzionalmente orientati mediante il riconoscimento di costi, allora le difese faranno enorme fatica a giustificare i **movimenti residuali considerati sospetti**; quando invece il recupero nella sostanza è fatto **per masse**, la credibilità dell'intero accertamento viene sensibilmente minata.

I recenti interventi normativi portano tali **tecniche di accertamento ad "interagire" tra loro**, con un effetto molto significativo per la "forza" del redditometro. L'[articolo 11, comma 2 del D.L. 201/2011](#) stabilisce l'obbligo in capo agli **operatori finanziari** di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni ed ogni ulteriore informazione che hanno interessato i rapporti intrattenuti con la propria clientela. Il relativo [provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia del 5 marzo 2013](#), prevede che, relativamente ad ogni annualità, dovranno essere comunicati:

- i **dati identificativi del rapporto** riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto;
- i **dati relativi ai saldi di inizio e fine anno del rapporto**, oppure per i rapporti accesi nel corso dell'anno il saldo iniziale alla data di apertura e per i rapporti chiusi nel corso dell'anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;
- i **dati relativi agli importi totali delle movimentazioni** distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua.

Da parte sua, il nuovo redditometro espressamente prevede che, oltre alla sommatoria delle

spese di ogni genere conosciute dal sistema fiscale, nonché alla (residuale) componente induttiva ancorata ai dati Istat, il risultato reddituale sarà influenzato anche dal **risparmio accumulato** nel tempo.

L'insieme di tali disposizioni porta ad una conclusione abbastanza evidente: i **flussi "sospetti"** segnalati dall'anagrafe finanziaria saranno proficuamente utilizzati nell'ambito del redditometro, oltre che per altre motivazioni di selezione del contribuente. Sul fronte della **selezione** è lecito ritenere, ad esempio, che saranno monitorati e confrontati i flussi in entrata ed in uscita con i dati risultanti dalle diverse dichiarazioni fiscali (dati annuali IVA, ammontare dei compensi, etc). Soprattutto per i dati rilevati secondo il criterio di "cassa" le anomalie più evidenti saranno oggetto di approfondimento. Per quanto concerne il **redditometro**, invece, il dato è ancora più immediato: la disponibilità dei saldi di inizio e fine anno consente di analizzare i relativi differenziali e, quando gli stessi sono positivi, di ipotizzare, almeno in linea teorica, il **potenziale risparmio accumulato nel tempo**. Al che nei confronti di un contribuente che ha magari spese sostenute tracciate e contenuto induttivo Istat in linea con il proprio reddito ma che registra un forte incremento del risparmio dell'anno i dubbi da parte dell'amministrazione finanziaria **saranno legittimi**: ad esempio, se Tizio ha spese tracciate per 19 mila euro, gestisce una casa e due auto ed ha un reddito familiare di 40 mila euro, ma incrementa i propri risparmi per 30 mila euro, la domanda ovvia posta dal fisco riguarda la **fonte che ha permesso tale incremento**. Al contribuente il compito di dare adeguata **giustificazione**, tenendo presente che sul fronte difensivo, come non solo la giurisprudenza ha ammesso ma anche la stessa Agenzia in diversi documenti di prassi confermato, è possibile evidenziare **qualsiasi occorrenza economica ulteriore rispetto al reddito**, dai costi figurativi ([circolare n. 25/E del 2012](#)) ai redditi forfettari o convenzionali ([circolare n. 28/E del 2011](#)), fino ad arrivare alle vincite, donazioni ed eredità, non dimenticando inoltre che gli incrementi di risparmio possono anche essere il frutto del disinvestimento di titoli e altri beni accumulati con il risparmio degli anni passati ([circolare n. 12/E del 2010](#)): in definitiva, l'importante è avere **adeguate prove documentali**.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Nuove indicazioni dell'Agenzia sugli studi di settore***

di **Giovanni Valcarenghi**

A pochi giorni dal termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle Entrate emana la [circolare n.30/E](#) in tema di **studi di settore**, intervenendo a chiarire alcuni **dubbi compilativi ed applicativi** stimolati da altrettante domande che sono state sollevate in sede di tavolo tecnico di confronto.

L'argomento è tale per cui si crede più opportuno riepilogare il contenuto del documento di prassi in una **tavola schematica**, di modo che i lettori possano cogliere solo gli aspetti di loro interesse; per eventuali approfondimenti, è riportato anche il relativo paragrafo della circolare.

A titolo di considerazione generale, non possiamo non interrogarci sulla "normalità" di un rilascio di chiarimenti sulle modalità compilative **a poco più di 10 giorni dalla scadenza del termine**; ma questo è un male al quale siamo da tempo abituati.

#### **Argomento Chiarimenti**

#### **Paragr afo**

**Ex minimi  
(regime di  
impresa) e  
compilazio  
ne del  
quadro T, c  
ongiuntura  
economica**

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Un'estate che non vuol finire in costiera amalfitana***

di Chicco Rossi

Il **ricordo dell'estate** non si è ancora sopito nella nostra mente in cerca di evasioni virtuali dalla **realità professionale** purtroppo fatta di invii delle dichiarazioni e di "spesometro" in arrivo, ma sognare e volare con la mente **non è vietato** ...

Allora, perché **non immaginarsi ancora sdraiati in spiaggia** leggendo un libro, per poi passeggiare per le vie di borghi marinari che trasudano storia e concludere la giornata con una romantica cena annaffiata da un buon calice di vino bianco?

Tutto questo è la **Costiera Amalfitana, patrimonio dell'UNESCO** (United Nations Educational, Scientific and Cultural), luogo idilliaco che si sviluppa in provincia di **Salerno** e i cui confini geografici sono segnati a Ovest da **Positano**, piccolo gioiello arroccato sul mare e a Est da **Vietri sul Mare**, da più di quattro secoli **centro conosciuto a livello mondiale per la produzione della ceramica** (chi non ha mai sentito parlare delle ceramiche di Francesco De Maio) di punto di partenza della nostra gita nella **penisola sorrentina**.

La **stretta strada costiera** si sviluppa in modo tortuoso a picco sul mare offrendo panorami di **incantevole bellezza**. Il primo paese che si incontra è **Cetara** dove la sosta è d'obbligo per assaggiare i famosi **spaghetti alla colatura d'alici**: salsa liquida trasparente dal colore ambrato ottenuta portando a maturazione le alici, pescate tra la festa dell'Annunciazione (25 marzo) e 22 luglio (giorno dedicato a S. Maria Maddalena), in una soluzione satura di acqua e sale. La colatura di alici rappresenta l'evoluzione dell'**antico garum dei romani**: salsa liquida di interiora di pesce e pesce salato che utilizzavano non solo nella cucina ma anche ai fini terapeutici (Columella nel "De re rustica").

Nell'attesa potremmo anche farci portare un "**cuoppo**": cartoccio contenente alici e pesce di paranza. Per i neofiti ricordiamo come la paranza sia una barca utilizzata per la pesca a strascico. La frittura di paranza è fatta con il pesce scartato dalla pesca in quanto di piccole dimensioni quali **merluzzetti, triglie e fricassuari** (le nostre soglilette), il tutto sorseggiando un "**Furore bianco Fiorduva**", vino eroico dal sapore audace che sa di mare e di roccia e che ha il colore dell'oro e profuma di sole, prodotto d'eccellenza che nasce dalla passione di Marisa Cuomo e Andrea Ferraioli e con la sapiente maestria dell'enologo Luigi Moio. E' un vino dal colore giallo carico con riflessi oro. L'odore ricorda l'albicocca ed i fiori di ginestra, con richiami di frutta esotica. Al gusto è morbido, denso e caratterizzato da una importante persistenza aromatica di albicocca secca, uva passa e canditi.

A questo punto ci dirigiamo verso **Ravello**, paese arroccato su una ripida rupe che sovrasta **Maiori e Minori**, celebre per la famosa **Villa Rufolo** dove ogni anno si celebra il **Ravello Festival**, dedicato a quel genio della musica classica quale è **Richard Wagner** (L'anello del Nibelungo, Tristano e Isotta e il Parsifal), che di quella villa del resto era stato ospite nel

lontano 1880.

Dopo una passeggiata è giunto il momento di andare ad **Amalfi** che dal IX secolo ha fatto parte delle **4 Repubbliche marinare** di scolastica memoria insieme a Pisa, Genova e la Serenissima, che si diedero battaglia per il dominio sul **mare nostrum**. Dopo un periodo di massima espansione, il cui apice è collocabile nell'XI secolo, Amalfi iniziò una rapida decadenza: tant'è vero che nel 1131 fu conquistata dai Normanni e nel 1135 e 1137 saccheggiata dai pisani.

Amalfi come disse Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la letteratura nel 1959, nel suo Elogio di Amalfi “è il giardino che cerchiamo sempre e inutilmente dopo i luoghi perfetti dell'infanzia. Una memoria che avviene tangibile sopra gli abissi del mare, sospesa sulle foglie degli aranci e dei cedri sontuosi negli orti pensili dei conventi”.

Dopo una visita al celebre **Duomo di S. Andrea** (patrono della città) e un salto alle **Cartiere Amatruda** per comprare la famosa carta lavorata a mano, è giunto il momento di un'esperienza unica: “**La Caravella**”, ristorante guidato da Antonio Dipino che vi condurrà in un mare di sapori e di colori (indescrivibili gli **scampi su vellutata di limoni** della costiera amalfitana).

A questo punto non resta che fare un salto a **Positano** e comprare un **limoncello prodotto con il limone IGP** della costiera, sia esso l'ovale di Sorrento o lo sfusato costa di Amalfi.